



TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

-sezione lavoro-

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Mariella Ianniciello,  
sciogliendo la riserva,  
letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione allegata,  
visto il ricorso presentato dal Sindacato FLAI-CCIL, in persona del  
segretario provinciale pt, nei confronti della BOEING Soc.Coop., in  
persona del rappresentante legale pt, ai sensi dell'art. 28 della legge  
n.300/1970 finalizzato ad ottenere la rimozione della condotta  
antisindacale tenuta dalla predetta società


osserva:

- il Sindacato si duole che la società, odierna resistente, acquirente  
di un ramo di azienda della REALBEF srl, con sede in Flumeri, ha  
illegittimamente escluso esso istante dalla trattativa e successiva  
contrattazione su materie che il CCNL di settore devolve alla  
contrattazione a livello aziendale.

Al riguardo il CCNL di settore (lavoratori industria alimentare)  
del 5.7.99 (non modificato nella parte de qua dai successivi CCNL)  
dispone che la contrattazione collettiva aziendale si svolga sulle materie  
e nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali in determinate materie  
quali " *istituzione premio obiettivo, questioni inerenti l'inquadramento del  
personale derivante da innovazioni .....distribuzione dell'orario di lavoro....*;  
dispone altresì all'art. 2 che " *sono titolari della negoziazione a livello di  
azienda ....le Rsu ... le strutture delle OO.SS stipulanti....*; emerge per  
tabulas che il Sindacato ricorrente sottoscrisse, unitamente ad altre  
OO.SS, il CCNL in questione; emerge, altresì, altrettanto chiaramente

che l'odierno Sindacato non venne invitato a partecipare alla trattativa del 21.4.2008, che si chiuse con il raggiungimento di un accordo aziendale proprio su quelle specifiche materie devolute dal CCNL alla concertazione a livello aziendale; ed invero, dalla produzione allegata in fascicolo di parte ricorrente, emerge che la BOEING soc. coop, solo in un primo momento, ha intrattenuto relazioni con tutte le OO.SS presenti a livello aziendale, tenendo incontri sia con la FAI CISL che con il Sindacato ricorrente, anche in merito alle problematiche connesse all'avvenuto trasferimento del ramo di azienda; successivamente, però, la predetta società, senza addurre un valido motivo e nonostante la FLAI CGIL richiedesse ripetutamente un incontro proprio al fine di addivenire ad accordi sulle materie innanzi indicate, in data 21.4.2008, ha stipulato l'accordo esclusivamente con la FAI CISL, rifiutando ogni incontro con la FLAI - CGIL.

- Ad avviso di questo Giudice non vi è dubbio che la condotta tenuta dalla BOEING soc. coop. concretizza condotta antisindacale ai danni della FLAI CGIL di Avellino; l'odierno Sindacato, FLAI CGIL, quale parte sottoscrittore del CCNL di settore, aveva il diritto di partecipare alle trattative e alla contrattazione a livello aziendale in relazione alle materie innanzi indicate ( cfr art. 2 CCNL); ergo, la società resistente avrebbe dovuto quanto meno informare la controparte in merito alla trattativa e contrattazione sulle materie di cui al CCNL anche al fine di avviare un dialogo con detto Sindacato all'esito del quale le parti avrebbero potuto eventualmente addivenire ad una soluzione concordata. E' evidente che la condotta posta in essere dall'azienda abbia integrato una lesione delle prerogative e delle libertà sindacali che vengono ad essere limitate, nella loro esplicazione, dalla mancanza di informazioni, di contrattazione e di dialogo tra le parti sociali. Infatti, il rifiuto da parte del datore di lavoro di confrontarsi con le associazioni



sindacali dei lavoratori e di fornire loro informazioni determina una chiara limitazione all'esercizio dell'attività sindacale, in quanto l'associazione viene a trovarsi nell'impossibilità di promuovere, ove ritenuto necessario, eventuali iniziative di contrasto, di confronto o anche meramente propositive. Tanto più nel caso di specie ove è lo stesso CCNL a prevedere e contemplare, ove vi sia contrattazione a livello aziendale, la partecipazione alla trattative e alla stipula del contratto, delle OO.SS stipulanti. Per i motivi sopra esposti sussiste pertanto l'antisindacalità della condotta tenuta dalla BOEING soc. coop. .

Va quindi ordinata la rimozione della condotta antisindacale, con conseguente revoca dell'accordo del 21 aprile 2008  
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Ariano Irpino, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro,

- 1) dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta dalla BOEING soc. coop. con la stipula dell'accordo del 21.4.2008 e per l'effetto disapplica il predetto accordo ;
- 3) condanna la BOEING alla refusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 1.250,00 di cui € 900,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Ariano Irpino, 23 giugno 2008

Il Giudice del Lavoro



Depositato in Cancelleria il 24-6-08 U. 2008

